



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 27/02/2025
TESTO DEFINITIVO EMENDATO

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e Finalità di imposta	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari.....	4
Articolo 4 - Misura dell'imposta.....	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	5
Articolo 6 - Obblighi tributari.....	6
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	7
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento.....	7
Articolo 9 - Sanzioni.....	7
Articolo 10 - Riscossione coattiva.....	8
Articolo 11 - Rimborsi	8
Articolo 12 - Contenzioso	8
Articolo 13 - Funzionario responsabile dell'imposta	9
Articolo 14 - Disposizioni transitorie	9
Articolo 15 - Entrata in vigore e disposizioni finali	9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e Finalità di imposta

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. La Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Peschiera Borromeo che, pertanto, risulta essere Ente idoneo all'introduzione dell'imposta di soggiorno.
4. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le competenze tariffarie e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
5. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011:
 - a) interventi a sostegno delle strutture ricettive, ivi compresi interventi di sostegno al migliorando la mobilità ed all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Peschiera Borromeo in materia di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2025, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 01/06/2025 (il periodo minimo non può essere inferiore a sessantuno giorni da quello dell'esecutività della delibera stessa). A partire dal 2026, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dalla Giunta Comunale entro i termini di legge varranno dal primo gennaio dell'anno di imposizione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie,

affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo.

5. Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi di cui all'art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017 n. 96, intendendosi per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. È soggetto passivo dell'imposta di soggiorno chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Peschiera Borromeo. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: a) il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4; b) il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi; c) il soggetto che esercita l'attività di intermediazione immobiliare, qualora intervenga nel pagamento del corrispettivo di locazioni brevi; d) il soggetto che gestisce portali telematici, qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

3. Il Comune di Peschiera Borromeo, per pernottamenti presso strutture sul territorio soggette ad imposta e poste a carico del proprio bilancio, non acquisisce la soggettività passiva al tributo.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

2. La misura dell'imposta è graduata all'interno dei limiti massimi stabiliti per legge ed è commisurata alle diverse tipologie di strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture alberghiere, extralberghiere e per gli agriturismi, la misura dell'imposta di soggiorno da applicarsi è definita in rapporto alle caratteristiche ed ai servizi propri delle singole strutture ricettive, ai servizi offerti dalle stesse, nonché al prezzo medio giornaliero di soggiorno applicato. Per

gli alberghi, i residence, gli agriturismi ed i campeggi, la misura della tariffa è definita in rapporto alla loro classificazione, che può essere articolata, rispettivamente, in «stelle» o in altre forme di classificazione.

3. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 1, sono confermate le tariffe applicate nell'anno precedente.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- gli iscritti all'anagrafe dei residenti presso il Comune di Peschiera Borromeo al momento del pernottamento;
- i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- le persone con una disabilità in possesso di idonea certificazione e un accompagnatore;
- i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori o chi ne fa le veci. L'esenzione compete unicamente per il soggiorno corrispondente al periodo effettivo delle visite/cure/terapie/ricoveri, indipendentemente dalla durata complessiva del soggiorno stesso. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti autorizzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo vigili del fuoco, militari, protezione civile etc.) dalle competenti autorità pubbliche che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle medesime autorità, per fronteggiare situazioni di carattere di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o circostanze di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- il gestore della struttura ricettiva, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva seppure non residenti nel Comune di Peschiera Borromeo.

2. Al fine della fruizione delle esenzioni di cui al comma 1, il Comune predispone la necessaria modulistica per le dichiarazioni da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni. La mancata presentazione delle prescritte dichiarazioni sostitutive, ove richieste, determina automaticamente la non applicabilità delle esenzioni.

Articolo 6 - Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti a comunicare al Comune, entro il giorno quindici del mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:

- a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
- b) riscuotere l'imposta, al saldo complessivo al termine del pernottamento, inserendo nella relativa documentazione fiscale specifica voce di addebito; è altresì ammesso il rilascio di specifica ricevuta nominativa per la sola imposta di soggiorno;
- c) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi e le generalità dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
- d) fornire e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- e) presentare per ogni trimestre solare, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) ovvero su altro supporto informativo, all'Ufficio Tributi del Comune di Peschiera Borromeo, sulla base dell'apposita modulistica predisposta dallo stesso Ufficio, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al trimestre di competenza, una dichiarazione riportante:
 - (i) il numero dei pernottamenti per ciascun mese di riferimento del trimestre precedente;
 - (ii) il numero dei pernottamenti esenti, in base al precedente art. 5;
 - (iii) l'imposta dovuta;
 - (iv) gli estremi del versamento di cui al precedente punto;
 - (v) eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo;
 - (vi) eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

4. La dichiarazione trimestrale va presentata anche se, nel periodo di riferimento, non vi siano stati pernottamenti o vi siano stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta. Nel caso l'importo da versare sia inferiore ad € 50,00, lo stesso potrà essere sommato al versamento successivo, dandone debita informazione nella dichiarazione di cui al precedente comma 2 - lettera e).

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Peschiera Borromeo.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al trimestre di competenza a quello in cui è avvenuto l'incasso, con le modalità che verranno indicate dal Comune di Peschiera Borromeo, anche in funzione delle normative vigenti tempo per tempo, individuate in linea generale fra le seguenti:

- a) direttamente presso la tesoreria comunale o tramite il sistema bancario;
- b) su conto corrente postale appositamente individuato;
- c) tramite le modalità e le procedure informatiche messe a disposizione e indicate dal Comune di Peschiera Borromeo, anche in relazione all'evoluzione degli strumenti tecnici e normativi consentiti;

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune di Peschiera Borromeo, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Gli uffici comunali competenti sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Tributi con cadenza almeno trimestrale ogni informazione rilevante ai fini della gestione dell'imposta.

5. La Polizia Locale potrà effettuare controlli e sopralluoghi al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 con s.m.i.. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine previsto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze previa autorizzazione dell'Ufficio Tributi del Comune di Peschiera Borromeo. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento;
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie

1. I gestori delle strutture ricettive presentano il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite raccomandata A.R. Solo per chi è dotato di firma digitale l'invio del modello 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
2. Restano fermi ulteriori adempimenti previsti dalla legge nei confronti di altri soggetti, tra i quali l'Agenzia delle Entrate.
3. Eventuali interpretazioni o disposizioni normative sopravvenute, anche in relazione alla qualifica di "agente contabile" ed obblighi connessi, si renderanno immediatamente applicabili.

Articolo 15 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono ogni disposizione precedente e si applicano a decorrere dalla data di esecutività di deliberazione Consiliare di approvazione del Regolamento medesimo.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.